



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CASSANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 2014

Riordino della disciplina in materia di remunerazione degli amministratori delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni nonché delle società che usufruiscono di finanziamenti pubblici

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è volto a meglio definire, coerentemente con la normativa già in vigore, la disciplina legislativa in materia di remunerazione di dirigenti pubblici e di amministratori con deleghe di società controllate da amministrazioni pubbliche.

La normativa in materia di emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni statali, prevede un limite al trattamento economico fissato in 294.000 euro annui (pari cioè a quello corrisposto al Primo presidente della Corte di cassazione).

Il Governo Monti ha previsto, all'interno del decreto «Salva Italia» (decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), che il suddetto limite ai compensi operi anche per le società non quotate controllate dalle società a loro volta direttamente sotto il controllo del Ministero dell'economia e delle finanze, per le quali i consigli di amministrazione nella determinazione degli emolumenti da corrispondere agli amministratori investiti di particolari cariche non possano infatti superare il limite massimo sancito per le società controllanti e in ogni caso devono attenersi ai medesimi principi di oggettività e trasparenza. Il successivo decreto sulla *spending review* (decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) ha, però, posto un freno all'immediata applicabilità del limite ai compensi dei *manager* di Stato, vanificandone

in parte l'operatività, in applicazione del divieto di *reformatio in peius*, affermato dalla Corte costituzionale e posto a protezione dei diritti acquisiti che diventano intangibili da parte della pubblica amministrazione, che non può incidere in senso negativo sullo stipendio maturato dal dipendente. Più precisamente la norma prevede che il limite non possa applicarsi in via immediata nei confronti di coloro che abbiano un rapporto di lavoro stabile e continuativo con la pubblica amministrazione e che l'eventuale revisione degli stipendi che già sono al di sotto del limite è possibile solo in occasione del rinnovo del contratto. Ai *manager* delle società controllate dallo Stato, il limite sui compensi è applicabile a partire dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo all'entrata in vigore della norma. Tuttavia la normativa in vigore consente di cumulare gli emolumenti di diversi incarichi, potendosi applicare il «limite» a ciascun emolumento, ma non all'intero introito, previsione, questa, che consente di fare lievitare smisuratamente gli importi dei compensi. Con un'ulteriore definizione della disciplina in vigore pertanto, oggetto del presente disegno di legge, si intende superare questi limiti, prevedendo che il tetto ai compensi dei *manager* si applichi all'intera galassia delle società partecipate dallo Stato e che lo stesso si intenda riferito al cumulo degli incarichi eventualmente ricoperti dal *manager* in seno alle società.

Si prevede inoltre un limite ai compensi corrisposti da società private sovvenzionate dallo Stato, come numerose e grandi testate giornalistiche, ai propri dipendenti, stabilendo che gli importi di tali compensi non possano superare i due terzi del trattamento

economico del Primo presidente della Corte di cassazione.

L'articolo 1 prevede disposizioni sui compensi degli amministratori con deleghe e dei dipendenti di società controllate da pubbliche amministrazioni. Si propone, modificando precedenti disposizioni normative sulla materia, che il limite previsto dalla normativa vigente sui compensi dei *manager* (corrispondente al trattamento economico del Primo presidente della Corte di cassazione, circa 300.000 euro lordi) si applichi all'intera galassia delle società partecipate dallo

Stato e che lo stesso si intenda riferito al cumulo degli incarichi eventualmente ricoperti dal *manager* in seno alle società. All'articolo 2 si prevede, poi, un limite ai compensi corrisposti da società private sovvenzionate dallo Stato, come numerose e grandi testate giornalistiche, ai propri dipendenti, stabilendo che gli importi di tali compensi non possono superare i due terzi del trattamento economico del Primo presidente della Corte di cassazione (circa 200.000 euro lordi), pena la perdita dei finanziamenti statali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Compensi degli amministratori con deleghe e dei dipendenti di società controllate da amministrazioni pubbliche)

1. All'articolo 23-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 5-*bis* e 5-*ter* sono sostituiti dai seguenti:

«5-*bis*. L'importo del trattamento economico annuo omnicomprensivo dei dipendenti e degli emolumenti annui omnicomprensivi degli amministratori come stabiliti ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile, di società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi d'interesse generale, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può comunque superare complessivamente l'importo del trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente. Ai fini dell'applicazione del presente comma, devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.

5-*ter*. Per gli amministratori con deleghe delle società di cui al comma 5-*bis*, non

possono essere previsti *bonus*, indennità ovvero benefici economici di fine mandato a qualunque titolo corrisposti. In ogni caso, le eventuali componenti variabili degli emolumenti degli amministratori non possono essere previste né erogate da parte di quelle società il cui risultato di esercizio sia negativo»;

b) i commi *5-quater* e *5-quinquies* sono abrogati;

c) il comma *5-sexies* è sostituito dal seguente:

«*5-sexies*. Le disposizioni di cui ai commi *5-bis* e *5-ter* si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione ai contratti stipulati e agli atti emanati dopo la medesima data».

Art. 2.

(Compensi di amministratori, dipendenti o consulenti di società private che percepiscono cospicui finanziamenti pubblici)

1. Le società private che percepiscono contributi pubblici per un importo superiore ad un terzo del totale del proprio volume di affari non possono stabilire per nessuno dei propri amministratori, dipendenti o consulenti, compensi annui omnicomprensivi d'importo superiore ai due terzi del trattamento economico del Primo presidente della Corte di cassazione, pena la perdita dei finanziamenti stessi.

